3	3400	02/11/2020	0,00 0,00	**TZZ20L003400000NE** *codice identificativo per eventuali adempimenti successivi*
			0,00	
			0,00	

ESENTE TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZZ

STATUTO

"Associazione Acli San Piero a Grado – aps"

ART. 1(Denominazione, sede e durata)

E'costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "Associazione Acli San Piero a Grado aps", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Pisa , via Livornese 756 e con durata illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune. E' data facoltà alla Presidenza di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Fino alla data di iscrizione al Registro unico del Terzo settore, di cui al d.lgs. 117/2017, la denominazione sarà "Associazione Acli San Piero a Grado"

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore, inoltre, continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore. L'Associazione, pur

operando in piena autonomia e responsabilità, aderisce alle A.C.L.I., Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani – iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale fino all'entrata in vigore del Registro Unico del Terzo Settore - di cui condivide pienamente - ed espressamente accetta - gli scopi, le finalità ed il relativo processo di governance, necessario per quelle particolari associazioni a carattere nazionale strutturate su vari livelli di organizzazione territoriale, comprensivi di strutture di base affiliate, la cui esistenza e peculiarità viene espressamente riconosciuta dalla normativa in vigore. L'Associazione, pertanto, nel rispetto ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari delle A.C.L.I. è riconosciuta ed affiliata alle A.C.L.I. medesime e ricompresa tra gli enti le cui finalità assistenziali sono state riconosciute dal Ministero dell'Interno con apposito Decreto 8 agosto 1947 n.17530L. In relazione all'utilizzo del nome, loghi e marchi delle A.C.L.I. l'Associazione accetta espressamente ed integralmente l'apposito Regolamento emanato dai competenti Organi delle A.C.L.I. impegnandosi al suo pieno rispetto.

ART. 2(Scopo, finalità e attività)

L'associazione, unitamente alle A.C.L.I., di cui condivide espressamente gli scopi e le finalità, fonda sul Messaggio Evangelico e sull'insegnamento della Chiesa la propria azione per la promozione dei lavoratori e opera per una società in cui sia assicurato, secondo democrazia e giustizia, lo sviluppo integrale di ogni persona.Nella realizzazione dei suoi compiti l'Associazione si impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività di formazione, di vita cristiana, di azione sociale sui problemi della realtà locale

ed a partecipare alle iniziative indicate come prioritarie dal Consiglio provinciale e della Presidenza di Zona delle A.C.L.I. se istituita.

L'associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia, pari opportunità, e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci o delle persone aderenti agli enti associati:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; nello specifico l'associazione si propone di organizzare attività di sensibilizzazione sulla tematica delle persone senza dimora come, ad esempio seminari, convegni e tavole rotonde anche in collaborazione con altri enti di terzo settore;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - di cui all'art. 5 comma 1, lettera w, del d.lgs. 117/2017.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative, formative, ludico-sociali, di partecipazione, volontariato e solidarietà, di aggregazione delle persone e di coesione sociale, di supporto ed apertura alle comunità, ai nuclei sociali e familiari, di condivisione di esperienze, anche nelle forme del mutuo-aiuto, come momento di crescita, formazione, sostegno o appagamento culturale, sociale, assistenziale, civile, etico e spirituale, o come azione sociale di ristoro, contrasto e/o contenimento di forme ed espressioni di intolleranza, di esclusione, di violenza, di deriva etica e culturale, di ingiustizia, di discriminazione e rifiuto dell'altro, di emarginazione, di solitudine forzata e marginalità sociale, sono potenziali settori d'intervento dell'associazione. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati. La quota o contributo associativo è di carattere annuale, non è trasmissibile né rivalutabile. La partecipazione sociale non è, in ogni caso, collegata alla titolarità di quote di natura patrimoniale e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. L'associazione potrà, inoltre, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6, d.lgs. 117/2017, svolgere attività diverse, secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, da svolgersi secondo i criteri ed i limiti che saranno definiti dall'apposito decreto interministeriale. La loro individuazione ed attuazione sarà rimessa alla Presidenza. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e

correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per quanto sopra, l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi se del caso di strutture pubbliche o con queste convenzionate e, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune, sia nell'ambito delle attività di interesse generale, sia nell'ambito delle attività diverse, strumentali e secondarie alle attività di interesse generale. L'Associazione, su iniziativa della Presidenza, può - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

a. somministrare alimenti e bevande ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia e organizzare viaggi e soggiorni turistici;

b. organizzare attività formative e motorio - sportive;

c. effettuare raccolte pubbliche di fondi;

d. esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi)

ART. 3(Ammissione e numero dei soci)

Possono aderire ed iscriversi alla Associazione tutti i lavoratori e cittadini, uomini e donne di ogni nazionalità, che si riconoscano nel Movimento Aclista ed accettino le regole dettate dal presente statuto nonché dallo Statuto delle A.C.L.I. aps e dai relativi Regolamenti approvati dagli Organi competenti. L'Associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna, la tutela dei diritti inviolabili della persona il rispetto dei principi di democraticità e

uguaglianza tra isoci e l'elettività delle cariche sociali L'adesione a socio di un minore di anni diciotto deve avvenire previo consenso scritto del genitore. Il numero deisoci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare allaPresidenza una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. La domanda di ammissione è sottoposta al vaglio della Presidenza dell'Associazione, che delibera circa l'ammissione o il rigetto della stessa, con formula motivata. In considerazione delle finalità e della tipologia di associazione, la Presidenza può delegare il legale rappresentante pro-tempore dell'Associazione o altro componente, a decidere sull'ammissione o sul rigetto della domanda, verificati i requisiti richiesti e la presenza o meno di ulteriori motivi ostativi. La decisione del delegato è soggetta a ratifica della Presidenza entro 10 giorni trascorsi i quali si intende comunque definitivamente accettata, con effetti ex tunc, ossia dal momento in cui è stata accettata dal delegato. L'esito negativo della determinazione o della ratifica è comunicato per iscritto all'associando entro il termine di 10 giorni con le relative motivazioni. L'eventuale quota associativa versata deve essere tempestivamente restituita. La decisione è inappellabile. Il rinnovo dell'iscrizione ad una Struttura di base delle Acli avviene attraverso il versamento della quota associativa annuale, a meno che i competenti Organi abbiano assunto provvedimenti di sospensione o di

espulsione.Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dalpresente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4(Diritti e obblighi dei soci)

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi, qualora maggiorenni, in regola col pagamento della quota associativa ed iscritti all'associazione dal almeno tre mesi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, nonché quelli delle ACLI
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Atteso che l'iscrizione alla presente Associazione comporta l'iscrizione alle A.C.L.I., i soci hanno altresì i diritti ed i doveri stabiliti dai vigenti Statuto e Regolamenti delle A.C.L.I.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, mancato pagamento della quota o contributo associativo annuale, recesso o esclusione. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi – compresi quelli previsti dallo Statuto e dai regolamenti ACLI - , oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione alla Presidenza, la quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Statuto, non sono previsti oneri di carattere economico a carico dell'Associato in caso di recesso. In caso di recesso o espulsione il socio deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività del recesso o esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli altri soci e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in

qualità di associato dell'Associazione. La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione, nonché dagli Organi delle Strutture della Rete Associativa ACLI a qualsiasi livello compresi gli incarichi nei Servizi e nelle Imprese a finalità sociale promossi dalle ACLI aps. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Isoci che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla Presidenza: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 11. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione ove opera come volontario.

ART. 7(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri soci, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività deve avvenire alle condizioni e nei limiti stabiliti dal d.lgs. 117/17 e s.m.i.

ART. 8(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- la Presidenza (organo di amministrazione);
- il Presidente;
- l'Organismo di controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 30 d.lgs. 117/2017;
- il Revisore legale dei conti alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito, salva la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese affettivamente sostenute in relazione alla carica ricoperta.

ART. 9(Assemblea)

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, di cui regola l'attività. E' composta da tutti i soci dell'associazione ed è retta dal principio del voto singolo. Partecipano all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non siano sottoposti a Misure Disciplinari impeditive dell'esercizio del voto. Partecipa, altresì, senza

diritto di voto, un rappresentante della Presidenza provinciale e uno della Presidenza zonale, ove sia costituita Alla riunione è invitato a partecipare l'Organo di controllo, ove istituito. Se previsto dallo Statuto delle A.C.L.I. aps e comunque nei limiti e con le modalità sancite da tale previsione, ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato, mediante delega scritta. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, e deve essere inviata ai soci per posta, per mail o consegnata a mano almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci. La convocazione deve inoltre essere affissa alla bacheca della sede legale almeno 10 giorni prima della riunione. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando la Presidenza ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati oppure dalla Presidenza provinciale o regionale. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi previsti dalla legge
- approva il bilancio di esercizio o il rendiconto di cassa;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione dei soci;
- delibera sulle linee generali del programma di attività;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto nonché di eventuali regolamenti interni
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Anche in deroga a quanto previsto nel presente statuto, in caso di convocazione del Congresso provinciale, l'Assemblea dei soci elegge i delegati secondo l'apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale delle ACLI aps, integrato dal Consiglio regionale e provinciale per le parti di loro competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno deisoci, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega. La possibilità per ciascun socio di farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta è consentita se prevista dallo statuto di ACLI aps. I minori di anni 18 possono assumere il titolo di socio solo previo consenso scritto dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale. L'elettorato attivo dei soci minorenni è esercitato, disgiuntamente, da chi è investito della potestà genitoriale. Gli esercenti la potestà genitoriale sono investiti, congiuntamente, del dovere di vigilare sull'osservanza dei doveri di associato ACLI che incombono, ai sensi del presente Statuto e dei regolamenti interni, nonché dello Statuto e dei Regolamenti delle ACLI aps, sul socio minorenne. L'Assemblea delibera a

maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Le votazioni avvengono per alzata di mano. Potranno avvenire a scrutinio segreto nel caso ne facciano richiesta un terzo dei soci presenti con diritto di voto. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno la metà più uno dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le delibere di modifiche consistenti nel mero adeguamento a mutati requisiti normativi, è sufficiente, in prima convocazione, la maggioranza degli intervenuti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ dei soci.

L'assemblea dei soci, quando è convocata per l'elezione della Presidenza, all'inizio dei lavori elegge con voto palese il presidente dell'Assemblea e due segretari che lo coadiuvano anche nelle operazioni di voto e determina il numero di componenti dell'organo.

Dopo la sua elezione, il presidente dell'Assemblea: a. mette in votazione l'ordine del giorno e le procedure di svolgimento dei lavori;

b. informa delle eventuali candidature presentate e fa decidere comunque all'Assemblea i tempi entro i quali presentare candidature;

c. fa definire all'Assemblea l'orario di apertura dei seggi per le votazioni;

d. dà notizia delle candidature presentate

e. dà la parola ai soci che hanno chiesto di intervenire;

f. mette in votazione mozioni, ordini del giorno, documenti presentati all'attenzione dell'Assemblea per l'approvazione

ART. 10 Presidenza (organo di amministrazione)

La Presidenza è l'organo esecutivo e di amministrazione dell'ente, è composta da un minimo di 3 sino ad un massimo di 11 componenti eletti dall'Assemblea per la durata di 4 anni. Gli amministratori sono rieleggibili nell'osservanza delle eventuali limitazioni disposte dallo statuto ACLI aps. L'Organo di amministrazione ha il compito di:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e adottare tutti i provvedimenti necessari a garantirne il buon andamento;
- predisporre il rendiconto annuale o bilancio di esercizio e gli ulteriori documenti e adempimenti ad esso connessi;
- deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- deliberare circa l'ammissione dei soci, anche delegando espressamente a ciò uno o più componenti di Organo di amministrazione specificamente individuati;
- convocare l'Assemblea;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- decidere sulla stipula di tutti gli atti e i contratti che impegnano l'Associazione;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività

organizzate da altre associazioni ed enti se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;

- individuare le attività diverse di cui all'art. 2, ultimo comma, del presente Statuto;
- deliberare su ogni altro oggetto che non sia esplicitamente rimandato alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Le riunioni della Presidenza sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le relative delibere si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto. Le votazioni sono palesi ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Possono essere candidati all'elezione nella Presidenza tutti i soci dell'Associazione che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano soci da almeno tre mesi. L'elezione della Presidenza avviene per alzata di mano, quando i candidati siano in numero uguale o inferiore ai componenti da eleggere e tale modalità sia richiesta da almeno i 2/3 dei soci presenti in Assemblea. In assenza di tali condizioni, l'elezione della Presidenza avviene a scrutinio segreto, con scheda di votazione riportante in ordine alfabetico i nominativi dei candidati. Le operazioni di voto si svolgono secondo le procedure di svolgimento deliberate dall'Assemblea dei soci all'apertura dei lavori. Per l'attribuzione dei posti in Presidenza, a scrutinio ultimato, viene stesa una graduatoria generale di tutti i candidati. Vengono proclamati eletti

i candidati più votati, fino alla concorrenza del totale dei componenti la Presidenza. In caso di parità tra due o più candidati viene proclamato eletto il più giovane di età. La nuova Presidenza eletta dall'Assemblea dei soci, è convocata dal primo eletto entro dieci giorni, per eleggere il Presidente, uno o più Vicepresidenti, il componente responsabile all'amministrazione ed attribuire ulteriori incarichi specifici agli altri componenti. I componenti della Presidenza assenti ingiustificatamente a tre sue riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dalla stessa Presidenza. Qualora un componente la Presidenza intenda rassegnare le dimissioni deve comunicarlo al Presidente specificandone i motivi. Il Presidente, in tal caso convoca, entro quindici giorni, la Presidenza che deciderà circa la convocazione di apposita Assemblea per l'elezione del nuovo componente o di rimandare l'adempimento alla prima riunione utile dell'Assemblea. Qualora venga a mancare, per dimissioni o altri motivi, la maggioranza dei componenti originariamente eletti dall'Assemblea, decade l'intero Organo e il Presidente. Il Presidente uscente convoca entro 20 giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione della nuova Presidenza.

Per iniziativa di almeno un quarto dei soci dell'Associazione può essere presentata una mozione di sfiducia nei confronti della Presidenza a condizione che:

a. siano citate chiaramente le motivazioni e la proposta delle linee di programma che si intendono realizzare;

b. sia accompagnata dalla presentazione di una lista di candidati all'elezione della nuova Presidenza.

Copia della mozione deve essere inviata alla Presidenza provinciale delle

ACLI La Presidenza dell'Associazione deve convocare, entro quindici giorni, l'Assemblea dei soci con all'ordine del giorno: a. presentazione, discussione e votazione della mozione di sfiducia; b. eventuale elezione della nuova Presidenza. La mozione è votata a scrutinio segreto ed è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in Assemblea. Nel caso non vengano rispettati i tempi per la convocazione dell'Assemblea, da parte della Presidenza, l'Assemblea viene convocata dalla Presidenza provinciale. L'Assemblea è presieduta da un componente designato dalla Presidenza provinciale.

ART. 10(Presidente, Vicepresidente e Responsabile all'amministrazione)

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Firma gli atti amministrativi ed ha la rappresentanza generale dell'Associazione. Eventuali limiti al potere di rappresentanza, deliberati in Assemblea, devono essere iscritti presso il registro di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., rimanendo in caso contrario inopponibili ai terzi, a meno che sia dimostrato che essi ne avevano conoscenza. Il Presidente viene eletto dalla Presidenza con il voto favorevole della maggioranza dei componenti con diritto di voto. Sul Presidente incombe l'obbligo di convocare la Presidenza in tutti i casi stabiliti dal presente Statuto, ne stabilisce l'ordine del giorno, ne presiede le riunioni.

Il Presidente:

a. partecipa all'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base;

b. può delegare stabilmente o di volta in volta proprie competenze al Vicepresidente o ad altri componenti la Presidenza;

c. ricopre ogni ulteriore funzione a suo carico individuata dallo Statuto e dai Regolamenti di cui al successivo art. 18. La Presidenza può eleggere uno o più Vicepresidenti ed un Responsabile dell'Amministrazione. In caso di elezione di più Vicepresidenti, deve essere indicato il Vicepresidente vicario. L'elezione del o dei Vicepresidenti e del componente responsabile all'amministrazione avviene per alzata di mano. Gli incarichi agli altri componenti della Presidenza sono deliberati su proposta del Presidente.

Il responsabile dell'amministrazione, ove eletto:

a. firma, congiuntamente al Presidente, gli atti amministrativi inerenti la struttura;

b. cura la gestione della contabilità e predispone quanto richiesto dalla Presidenza;

c. predispone ed illustra alla Presidenza il bilancio preventivo ove previsto, e il bilancio di esercizio annuale o il rendiconto per cassa.

Il Presidente e il responsabile dell'amministrazione, entro trenta giorni dalla conclusione del loro mandato, per qualsiasi causa, sono tenuti a dare le consegne documentali, finanziarie e patrimoniali ai nuovi dirigenti. Tali consegne debbono risultare da apposito verbale, copia del quale deve essere trasmesso entro otto giorni alla Presidenza provinciale delle ACLI ed alla Presidenza zonale, ove sia costituita.

ART. 11 (Organo di controllo e Revisore dei conti)

Al ricorrere dei requisiti previsti dagli artt. 30 e 31 del d.lgs. 117/17, l'Assemblea ha l'obbligo di istituire l'Organo di controllo ed il Revisore dei conti.

A questi organi si applicano le norme specificamente previste dalla legge per

la loro composizione e funzionamento.

Gli Organismi di cui agli articoli 30 e 31 del d.lgs. n. 117 del 2 agosto 2017 durano in carica quattro anni e scadono alla data di approvazione del bilancio o rendiconto per cassa del quarto anno successivo o, se di durata inferiore, alla data di cessazione per qualunque causa del mandato della Presidenza.

ART. 12(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi, altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione

sociale, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore. Il patrimonio è utilizzato per le finalità istituzionali. Il residuo attivo di ogni esercizio sarà destinato allo svolgimento delle attività istituzionali nonché all'acquisto o manutenzione di beni mobili o immobili strumentali alla realizzazione di dette attività. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in maniera indiretta, utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate o capitale a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organismi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge

ART. 15(Bilancio di esercizio)

L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre. Il bilancio di esercizio oppure, ove ne ricorrano i presupposti, il rendiconto per cassa è predisposto dalla Presidenza unitamente alla relazione di missione ove prevista per legge.

Questi sono approvati dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio (rendiconto) e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Il bilancio o il rendiconto per cassa devono essere depositati presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e possono essere

consultati da ogni associato.

ART. 16(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci, tenuto a cura della Presidenza;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea (anche congressuali), in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura della Presidenza;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni della Presidenza, tenuto a cura dello stesso organo.
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e del Revisori dei conti se istituiti.

I libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o telematica, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili i dati e le notizie richieste nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

I soci hanno diritto di esaminare tramite consultazione presso la sede legale i suddetti libri associativi a seguito di richiesta scritta alla Presidenza la quale è tenuta a comunicare entro 30 giorni le modalità operative al richiedente.

I libri sono messi a disposizione del solo istante.

ART. 17(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione

imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri soci.

ART. 18(Rinvio)

Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia in primo luogo alle disposizioni dei Vigenti Statuto e Regolamenti delle A.C.L.I. da considerare, a tutti gli effetti di legge, quali parti integranti e sostanziali del presente Statuto, del codice civile, nonché alle vigenti specifiche disposizioni normative – anche di carattere regionale - e regolamentari in materia

AGENZIA DELLE ENTRATE

RICHIESTA DI REGISTRAZIONE

€

MOD. 69

MODULARIO ENTRATE-007

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

SERIE	NUMERO	DATA	TRIBUTI	IMPORTI	RETTIFICHE AI CODICI DI TRIBUTO ed RELATIVI IMPORTI		
					SERIE	NUMERO	DATA
			REGISTRO				
			ALTRO ERARIO				
			INVIM		DA	A	IMPORTO
			ALTRE ENTRATE				
			TOTALE				

IMPORTO VERSATO

CODICE UFFICIO	Si consentono sulla base del contenuto dell'atto i dati risultanti dai Quadri A, B, e C	IMPIEGATO ADDETTO ALLA VARIAZIONE	IMPIEGATO ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE	DA INVIARE ALLA ANAGRAFE TRIBUTARIA (Barrare la casella che non interessa)	SI	NO

QUADRO A

ALL'UFFICIO: AGENZIA DELLE ENTRATE DI PISA

Registro N. 1

La richiesta si compone di N. ... fogli

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: ASSOCIAZIONE ACLI SAN PIERO A GRADO - APS.

DATA DI STIPULA

N. DI REPERTORIO

NATURA DELL'ATTO: STATUTO

QUADRO B - SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI IMMEDIATI DELL'ATTO

SORE	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
1	93079140500	ASSOCIAZIONE ACLI SAN PIERO a GRADO - APS -

NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA	SESSO

DOMICILIO FISCALE C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA	VIA O PIAZZA	N. CIVICO
PISA	PI	LIVORNESE	756

SORE	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA	SESSO

DOMICILIO FISCALE C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA	VIA O PIAZZA	N. CIVICO

SORE	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA	SESSO

DOMICILIO FISCALE C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA	VIA O PIAZZA	N. CIVICO

SORE	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA	SESSO

DOMICILIO FISCALE C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA	VIA O PIAZZA	N. CIVICO

SORE	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA	SESSO

DOMICILIO FISCALE C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA	VIA O PIAZZA	N. CIVICO

QUADRO C DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO

CODICE NEGOZIO	(1)	(2)	(3)	VALORI	DANTI CAUSA	AVENTI CAUSA

TOTALE

(1) Barrare se soggetto a IVA
(2) Barrare a fronte di agevolazioni
(3) Barrare se con effetti scaglio o non definitivo

Bollo notaio o timbro dell'ufficio su e attorno l'ufficiale rogante

Firma dell'ufficiale rogante

Copia per l'ufficio

Arch. Luca Bravetti

Da:	"Posta Certificata Sogei" <posta-certificata@pcert.sogei.it>
Data:	mercoledì 28 ottobre 2020 09:58
A:	<luca.bravetti@archiworldpec.it>
Allega:	daticert.xml; postacert.eml
Oggetto:	CONSEGNA: ACLI San Piero STATUTO

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 28/10/2020 alle ore 09:58:03 (+0100) il messaggio
"ACLI San Piero STATUTO" proveniente da "luca.bravetti@archiworldpec.it"
ed indirizzato a "dp.pisa@pce.agenziaentrate.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20201028095758.32597.216.1.84@pec.aruba.it

Arch. Luca Bravetti

Da: <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: mercoledì 28 ottobre 2020 09:57
A: <luca.bravetti@archiworldpec.it>
Allega: daticert.xml
Oggetto: ACCETTAZIONE: ACLI San Piero STATUTO

Ricevuta di accettazione

Il giorno 28/10/2020 alle ore 09:57:58 (+0100) il messaggio
"ACLI San Piero STATUTO" proveniente da "luca.bravetti@archiworldpec.it"
ed indirizzato a:
dp.pisa@pce.agenziaentrate.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec292.20201028095758.32597.216.1.84@pec.aruba.it

Arch. Luca Bravetti

Da: "Posta Certificata Sogei" <posta-certificata@pcert.sogei.it>
Data: mercoledì 28 ottobre 2020 09:58
A: <luca.bravetti@archiworldpec.it>
Allega: daticert.xml; postacert.eml
Oggetto: CONSEGNA: ACLI San Piero STATUTO

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 28/10/2020 alle ore 09:58:03 (+0100) il messaggio
"ACLI San Piero STATUTO" proveniente da "luca.bravetti@archiworldpec.it"
ed indirizzato a "dp.pisa@pce.agenziaentrate.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20201028095758.32597.216.1.84@pec.aruba.it